

# **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

## **Decreto 16 Marzo 2006**

**“Riduzione del disagio abitativo dei conduttori di immobili assoggettati a misure esecutive di rilascio”**

**(Gazzetta Ufficiale N. 173 del 27 Luglio 2006)**

### **IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Visto il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con la legge 26 luglio 2005, n. 148, che destina risorse nel limite massimo di 104.940.000 euro per la riduzione in determinati comuni del disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio in possesso di determinati requisiti;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con la legge 26 luglio 2005, n. 148, che stabilisce che le risorse non utilizzate, alla data del 31 ottobre 2005, per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 2 della medesima legge sono destinate al finanziamento di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale nei comuni capoluogo di cui al comma 2 dell'art. 1 della richiamata legge n. 148/2005;

Visto il decreto ministeriale n. 3742/B in data 2 dicembre 2005 con il quale è stato accertato in euro 104.542.336,32 l'ammontare delle risorse non impegnate per le finalità di cui al richiamato art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con la legge 26 luglio 2005, n. 148;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 148/2005 che dispone, tra l'altro che con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, siano definite le modalità per l'utilizzo della sopraccitata disponibilità di euro 104.542.336,32;

Visto il decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2006, recante misure urgenti per i conduttori di immobili in condizione di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, del richiamato decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, che destina l'importo di 5,15 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148; Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, che amplia la categoria dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, del richiamato decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86;

Considerato che la disponibilità di euro 104.542.336,32 accertata dal richiamato decreto ministeriale n. 3742/B del 2 dicembre 2005, ridotta dell'importo 5,15 milioni di euro destinata alle finalità di cui al decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, risulta essere pertanto di euro 99.392.336,32;

Considerato che a valere sul suddetto importo di 99.392.336,32 una somma pari a euro 158.000,00 deve essere destinata alla pubblicità delle procedure degli avvisi relativi agli interventi speciali per la realizzazione di alloggi sperimentali e di progetti speciali, mediante la pubblicazione sui siti informatici attivati rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni e dalle province autonome di cui al decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 20;

Ritenuto opportuno procedere al riparto della residua disponibilità di euro 99.234.336,32 tra i comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, sulla base dei dati relativi al numero delle richieste di procedure esecutive di sfratto in possesso del Ministero dell'interno, e dei relativi dati riferiti ai comuni di Cagliari, Trieste e Venezia comunicati dalle rispettive prefetture;

Sentita in data 16 marzo 2006, la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28

agosto 1977, n. 281, che ha reso parere favorevole al provvedimento in argomento;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005 con il quale, a seguito della delega, conferita dal Ministro, all'esercizio delle competenze nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, è stato attribuito all'on. Ugo Giovanni Martinat il titolo di Vice Ministro;

Decreta:

#### **Art. 1**

La residua disponibilità di euro 99.234.336,32 di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con la legge 26 luglio 2005, n. 148, è destinata all'avvio, nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con la legge 26 luglio 2005, n. 148, da destinare prioritariamente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, come integrato dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23.

#### **Art. 2**

La ulteriore somma di euro 158.000,00 è destinata alla pubblicità degli avvisi per gli interventi speciali e per i progetti speciali del presente articolo, mediante la pubblicazione sui siti informatici attivati rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni e dalle province autonome di cui al decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 20.

#### **Art. 3**

Il riparto della disponibilità di cui all'art. 1, pari ad euro 99.234.336,32 è effettuato, tra i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, sulla base del numero delle richieste di procedure esecutive di sfratto presenti in ciascun comune in rapporto al numero complessivo di tali procedure presenti nei sopraccitati comuni secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

#### **Art. 4**

Gli interventi di cui all'art. 1 sono finanziati a valere sulla disponibilità accertata di cui all'art. 1 con contributo statale pari al 50% del costo complessivo degli stessi. Il restante 50% del costo complessivo di ciascun intervento è posto a carico del singolo comune e/o della regione e/o di operatori pubblici o privati aderenti alle singole iniziative.

#### **Art. 5**

Con uno o più accordi di programma, da sottoscrivere tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative d'intesa con la regione e il comune interessati agli interventi di cui all'art. 1 entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono definiti gli indirizzi e i contenuti degli interventi di cui all'art. 1 nonché le modalità di erogazione della disponibilità assegnata a ciascun comune sulla base della ripartizione di cui all'art. 3.

#### **Art. 6**

Le risorse che si rendono disponibili per mancata sottoscrizione o attuazione degli accordi di cui all'art. 4 del presente decreto e le risorse non utilizzate in attuazione del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, sono ripartite tra i comuni di cui all'art. 1 con le modalità indicate dall'art. 3.

#### **Art. 7**

Eventuali economie derivanti dall'attuazione dei singoli interventi sono destinate agli stessi comuni cui si riferiscono tramite ulteriori accordi di programma di cui all'art. 5

#### **Art. 8**

Ai sensi dell'art. 5 della legge 26 luglio 2005, n. 148, le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto non sono considerate ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2006

Il Vice Ministro: Martinatt

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2006, Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 322